

Deduzione del vizio di omessa pronuncia – Cass. n. 28072/2021

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Deduzione del vizio di omessa pronuncia - Presupposti - Modalità conseguenti della sua proposizione - Individuazione - Effetti.

Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettate. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 28072 del 14/10/2021 (Rv. 662554 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112

Corte

Cassazione

28072

2021